

**REGOLAMENTO
SULL'USO E LA COLLOCAZIO-
NE DEI CASSONETTI PER LA
RACCOLTA DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI**

Adottato con deliberazione del Consiglio comunale n. 96 del 30 marzo 1987

1. Il deposito dei rifiuti solidi urbani, definiti tali a norma del Regolamento per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, può aver luogo anche all'interno dei "cassonetti", opportunamente disposti per il carico e scarico automatico a mezzo autocarro.
2. Ogni cassonetto deve avere collocazione in area interna alle proprietà degli utenti; detta area deve essere agevolmente raggiungibile dall'automezzo addetto allo scarico. Sarà a carico degli utenti ogni qualsiasi opera (apertura di cancelli, spostamento del cassonetto, ecc.) idonea allo scarico del cassonetto stesso.
3. L'occupazione, con uno o più cassonetti, di area pubblica, deve essere autorizzata; per la superficie, comunque occupata, deve essere corrisposta la tassa occupazione aree nei modi e con le tariffe in atto.
Non è, comunque, concedibile area pubblica che privi o limiti al cittadino il transito pedonale o veicolare agevole o, comunque, ne interrompa il flusso.
4. Gli utenti, possessori di cassonetti già in uso e già installati alla data di approvazione definita dal presente Regolamento e di entrata in vigore, hanno l'obbligo di uniformarsi alle presenti norme entro il termine massimo di sei mesi dalla pubblicazione del Regolamento.
5. Ove, per motivi contingenti e non ovviabili, non ricorrano i presupposti per la collocazione dei cassonetti a norma delle presenti disposizioni e sia impossibile il vuotamento degli stessi a mezzo dell'autocarro addetto, la collocazione non potrà aver luogo e dovrà provvedersi conseguentemente a mezzo dei sacchi a perdere.
6. Qualora l'Amministrazione comunale, nei modi e nelle forme infrascritte, conceda la collocazione di cassonetto in area pubblica, sarà fatto divieto agli utenti di collocare rifiuti all'esterno dello stesso e obbligo di mantenere costantemente pulita l'area stessa per un raggio di mt. 4.
7. I trasgressori e coloro i quali non regolarizzeranno, nei termini, la collocazione del cassonetto, oltre all'immediato sequestro dello stesso saranno passibili di ammenda da £. 100.000.= a £. 1.000.000.= da comminarsi da parte del Sindaco.
Il cassonetto sarà restituito dopo l'avvenuta oblazione.

ADOZIONE REGOLAMENTO E MODIFICHE

Il presente regolamento è stato adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione del 30 marzo 1987, n. 96, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 17 aprile 1987 al 2 maggio 1987.

ESECUTIVITA'

L'Organo Regionale di Controllo ha approvato il presente regolamento in data 6 maggio 1987 per decorrenza dei termini.

RIPUBBLICAZIONE

Il presente regolamento è stato ripubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi e cioè dal 19 maggio 1987 al 2 giugno 1987.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, essendo trascorso il periodo di ripubblicazione a termini di legge, è entrato in vigore in data 3 giugno 1987.